

TRIBUNALE DI ANCONA

Volontaria Giurisdizione

Proposta di concordato minore

**ed in subordine richiesta di liquidazione controllata del
patrimonio**

ex artt. 74 e ss. Decreto legislativo 12/01/2019, n. 14

*** * ***

L'Ing. **Enrico Cappanera**, nato ad [redacted] il [redacted] e
residente ad [redacted] in Via [redacted], c.f. CPP NRC 68C24
A271T, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli **Avv.ti**
Andrea Moroder (MRD NDR 78L23 A271Z) e **Marco Alessandrini**
del Foro di Ancona, nel cui studio del secondo sito in Ancona, Corso
Garibaldi 124 tel. 071/252507 - fax 071/252505 legge domicilio,
comunicando di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec:
marco.alessandrini@pec-ordineavvocatiancona.it;
andreamoroder@legalmail.it;

*** * ***

PREMESSO CHE

- nel 2006 il Sig. Cappanera, insieme ad altri professionisti ha fondato la società Energy Resources s.r.l., la quale rispondendo all'esigenza di rimodulare i tradizionali sistemi di produzione di energia a favore d'impianti alimentati da fonti rinnovabili - sulla

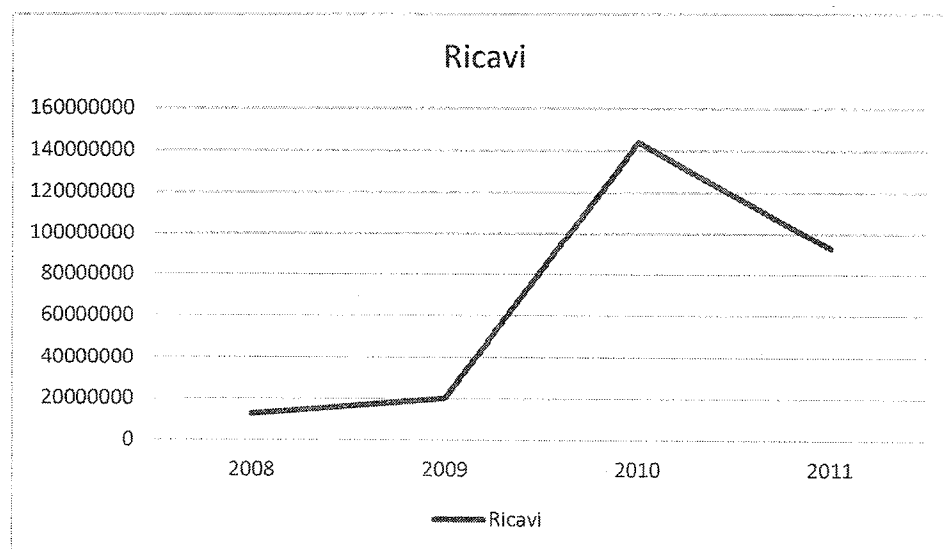


spinta delle nuove indicazioni provenienti da importanti accordi internazionali come il protocollo di Kyoto del 1997 - ha dato avvio alla progettazione e realizzazione di impianti energetici anche di grandi dimensioni in tutto il territorio nazionale;

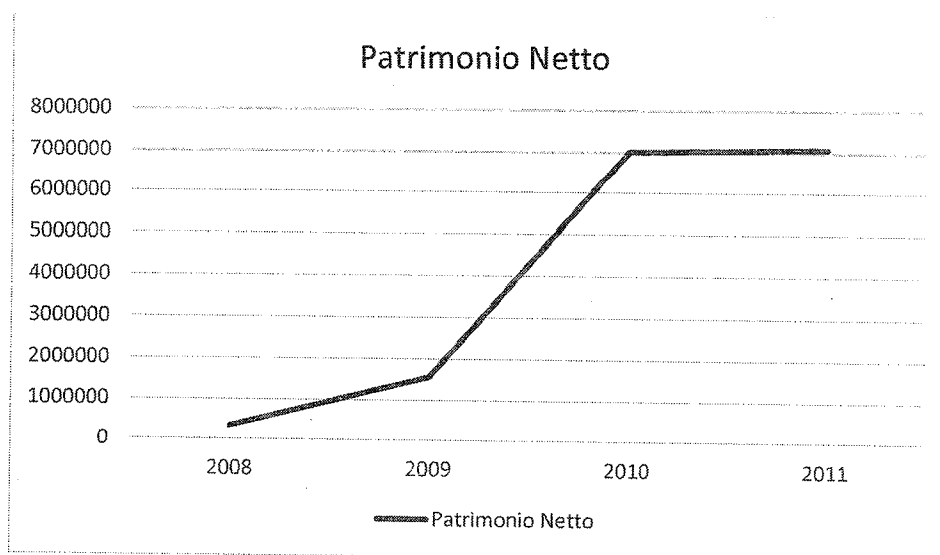
- la società neocostituita ha potuto beneficiare dello sviluppo del settore di riferimento - determinato anche dal favorevole quadro normativo - ed ha raggiunto nel primo quadriennio di attività, ottimi risultati sia sotto il profilo economico, che patrimoniale e finanziario.

A tal proposito, dall'esame dei bilanci aziendali (**docc.1-7**), si rappresenta come:

- sotto il profilo economico i ricavi sono passati rapidamente dai 165.215 euro del 2006, ai 2.239.733 euro del 2007, ai € 12.748.587 del 2008, ai € 20.303.139 del 2009, ai € 144.195.147 del 2010 fino ai € 92.622.859 del 2011;



- sotto il profilo patrimoniale la società, trasformatasi in spa, nel corso del 2010 ha visto incrementare il proprio patrimonio netto dai 10.325 euro del 2006, ai 11.554 euro del 2007 ai 340.397 euro del 2008, ai 1.571.882 euro del 2009, ai 7.010.611 euro del 2010, ai 7.082.145 euro del 2011, il tutto anche per effetto delle scelte operate dai soci (tra cui il ricorrente) e cioè:
- di versare un consistente aumento di capitale sociale (2009 e 2010) (**docc. nn. 8-9** delibere assemblee soci);
- di non procedere alla distribuzione di dividendi destinando gli utili di esercizio (2008, 2009, 2010 e 2011) a riserve e quindi a patrimonio (docc. 10-12 delibere assemblee soci);



- sotto il profilo finanziario si registrava un clima di grande disponibilità da parte degli Istituti di credito,



sempre aperti alla concessione di nuovi affidamenti e/o prestiti/mutui.

La combinazione di tutti questi fattori aveva contribuito a fare della Energy Resources s.r.l. una società leader del settore delle energie rinnovabili che dava lavoro a più di 100 dipendenti a tempo indeterminato, oltre che a numerose collaborazioni di carattere temporaneo;

- la Energy Resources s.r.l. durante la propria attività aveva realizzato numerosi investimenti in impianti fotovoltaici sia di piccole che di grandi dimensioni. Tali *assets* erano stati realizzati con l'ausilio di ingenti finanziamenti bancari garantiti, spesso, anche con il rilascio di fidejussioni personali dei soci;
- al momento del rilascio delle garanzie fideiussorie, come era di perfetta conoscenza degli Istituti di credito eroganti, il ricorrente non aveva proprietà immobiliari né mobiliari e quindi non deteneva un patrimonio minimamente sufficiente a coprire il rischio dell'eventuale *default* della società affidata. I finanziamenti, nel loro complesso, erano stati erogati da parte degli Istituti di credito, nella consapevolezza che gli impianti fotovoltaici beneficiavano di un contributo pubblico per l'energia elettrica immessa in rete e tale contributo, oggetto di cessione *pro-solvendo* a loro favore, avrebbe coperto l'intera rata del finanziamento;



- il repentino cambio normativo verificatosi, a partire dal 2011, con il famigerato decreto Romani cd. *“ammazza rinnovabili”* (**doc. 11** – Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2011 pagg. nn. 1-2), unitamente alla crisi finanziaria ed economica globale, ha congelato in Italia il settore delle energie rinnovabili ed ogni forma di investimento, sia da parte delle banche che dei privati. Tali contingenze hanno costretto la Energy Resources s.r.l. ad avanzare richiesta di concordato preventivo (anno 2013) che sfociava poi, a causa della mancata omologa, nel fallimento n. 5/2017 del 23.01.2017 Tribunale di Ancona (**doc. n. 12**);
- il ricorrente nei confronti della Energy Resources s.r.l. ha rinunciato al proprio credito per tutte le prestazioni professionali rese;
- dopo l'avvio della procedura di concordato preventivo avanzata dalla Energy Resources s.r.l. nel mese di ottobre 2013 (prov. n. 83/2013), il ricorrente al fine di sfruttare le proprie competenze ha ripreso la propria attività di libero professionista ed ha mantenuto sino al 2022 alcune cariche amministrative all'interno di alcune partecipate della società fallita (cfr. dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2022 – all. **docc. 13**);
- attualmente il ricorrente, essendo venute meno le cariche amministrative di cui sopra, riesce a far fronte ai bisogni della propria famiglia (cfr. stato di famiglia all. **doc. 15**) grazie alla



propria attività professionale ed all'aiuto economico fornito della propria moglie, Sig. Roberta Emidi (cfr. dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2022 – **all. docc. 14**), con la quale è coniugato in regime di separazione dei beni, ma non può sicuramente adempiere all'integrale pagamento dell'ingente debito accumulato a seguito di fideiussioni stipulate in favore della Energy Resources s.r.l.. Questo anche in ragione della necessità di provvedere al mantenimento, in proporzione al reddito percepito dal proprio coniuge, del proprio nucleo familiare composto da cinque membri (doc. 14);

- La media dei redditi netti percepiti dal Sig. Enrico Cappanera negli ultimi 5 anni ammonta ad € 30.832,00. Gli stessi sono aumentati nell'anno 2021 e 2022 in ragione di alcune consulenze maturate in occasione dei bonus edilizi c.d. 110% ma le stesse si ridurranno nei futuri esercizi in ragione del venir meno di tale disciplina fiscale di favore. Inoltre, il Sig. Cappanera ha già cessato la sua carica di amministratore Unico nella Società Energy Resources Solar Plant 2 srl ed a breve probabilmente cesserà anche quella nella società B&ER srl in quanto i curatori della Energy Resources srl stanno procedendo alla vendita della stessa mediante procedura competitiva ed è molto probabile che la nuova proprietà non mantenga in carica l'attuale amministratore unico. In ragione di tali aspetti, in via prudenziale, si ritiene di considerare la media degli ultimi 5



anni come parametro verosimile per i redditi del prossimo triennio.

- Le spese familiari sostenute dal Sig. Enrico Cappanera per la misura del 75% del totale in ragione del minor reddito percepito dalla Sig.ra [REDACTED] sono le seguenti:

	Mensili	Annuali
quota 75% Viveri (famiglia 5 persone)	650,00 €	7.800,00 €
quota 75% Spese abitazione	650,00 €	7.800,00 €
Abbigliamento famiglia	250,00 €	3.000,00 €
quota 75% Spese trasporto	300,00 €	3.600,00 €
Libri e materiale scolastico	150,00 €	1.800,00 €
Spese mediche	200,00 €	2.400,00 €
Spese telefoniche	140,00 €	1.680,00 €
quota 75% Varie	350,00 €	4.200,00 €
totale	2.690,00 €	32.280,00 €

- In relazione alle spese documentate di cui sopra necessaria al mantenimento del ricorrente e della propria famiglia, la quota di reddito annuo disponibile che lo stesso potrebbe porre a servizio dei propri creditori ammonta ad € 222,00 mensili;
- il ricorrente ha la propria residenza all'interno della circoscrizione del Tribunale di Ancona, per cui sussiste la competenza territoriale di quest'ultimo a pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso alla procedura di concordato minore;
- l'ammontare delle fidejussioni rilasciate agli Istituti di credito a garanzia della Energy Resources s.r.l., così come emerge dall'esame della centrale rischi della Banca d'Italia (**doc. 15**) lo pone in una chiara posizione di sovraindebitamento;



- i Commissari Giudiziari (Avv. Francesco Tardella e Dott. Camillo Catana Vallemani) ed i Curatori (Avv. Renato Cola e Dott. Camillo Catana Vallemani) nominati nelle procedure di concordato preventivo e fallimentare che hanno interessato la Energy Resources s.r.l., non hanno mai contestato al ricorrente alcun inadempimento o avanzato nei confronti dello stesso alcuna azione di responsabilità. Circostanza ulteriormente confermata dal fatto che lo stesso è stato confermato come amministratore unico di alcune società partecipate dalla società fallita;
- il Sig. Cappanera risulta proprietario di un immobile ricevuto in eredità, meglio dettagliato nella visura catastale sottostante **(doc. 15)**:



Situazione degli atti informatizzati al 10/05/2023

Dati della richiesta
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di ANCONA



Soggetto richiesto:

CAPPANERA Enrico nato a ANCONA (AN) [REDACTED] CF: CPPNRC68C24A271T)

Totale immobili: di catasto fabbricati 1



Immobile di catasto fabbricati - n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Impianto meccanografico del 30/06/1987

• Foglio 36 Particella 24 Subalterno 16

Partita: 24526

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 36 Particella 24

> Indirizzo

VIA CAPODISTRIA n. 4 Scala E Interno 6 Piano
S1 - 1

Impianto meccanografico del 30/06/1987

> Dati di classamento

Rendita: Euro 486,76

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL
QUADRO TARIFFARIO

Rendita: Lire 942.500

Zona censuaria 2,

Categoria A/3⁹¹, Classe 4, Consistenza 6,5 vani

L'immobile di cui sopra è gravato da ipoteca di primo grado a garanzia di un credito di € 73.329 attualmente detenuto da Organa SPV s.r.l., come da dettaglio evidenziato nella Centrale Rischi della Banca d'Italia (cfr. pag. 4 doc. all. 17.1.):

Intermediario: **ORGANA SPV S.R.L.** (cfr. lista dei serviced)

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore	Importo Garanzia
SOFFERENZA	Credito	Rapporto non estinto	Ipoteca prima	73.329	73.329

Il valore dell'immobile di cui sopra è stato stimato sulla base del suo stato di conservazione e delle quotazioni



dell'Osservatorio Immobiliare Italiano in € 740 al mq., pertanto nella somma di € 90.000 = (750€ x 120 mq) come da dettaglio di seguito indicato:

Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 1

Provincia: ANCONA

Comune: ANCONA

Fascia/zona: Semicentrale/RIORI PIANO SAN LAZZARO, VALEMIANO, PALOMBELLA, SCRIVA

Codice di zona: C2

Microzona catastale n. 6

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)			Valori Locazione (€/mq x mese)		
		Min	Max	Superficie (L/N)	Min	Max	Superficie (L/N)
Abitazioni civili	NORMALE	930	1300	L	5,4	7,2	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	750	900	L	6	7,6	L
Box	NORMALE	410	570	L	3,8	5,3	L

L'immobile ad oggi risulta locato, giusto contratto di locazione (all. 16 – 17), sino al 40.5.2026 ad un canone di € 400 mensili;

- oltre alle proprietà immobiliari sopraindicate il Sig. Cappanera **non** possiede altri beni mobili o immobili così come risultante da ispezione ipotecaria c/o servizio di pubblicità immobiliare, da interrogazione al catasto nazionale e interrogazione A.C.I. / P.R.A. (**doc. 18**);
- il ricorrente, in ragione dell'ormai conclamata impossibilità dei creditori chirografari (quali sono gli Istituti di credito nel caso di specie) di essere soddisfatti integralmente all'interno della liquidazione fallimentare, - anche in ragione della svalutazione dei beni in assenza di *going concern* – ritiene necessario, al fine



di fornire maggiore sicurezza nel futuro della propria famiglia,
di avanzare la presente proposta di concordato minore;

- In ragione di quanto sopra, in caso di accesso alla procedura di liquidazione controllata, la massa attiva sarebbe costituita dal valore di liquidazione dell'immobile oltre che dall'eventuale eccedenza di reddito che il Sig. Cappanera potrebbe avere, rispetto ai costi sostentamento del proprio nucleo familiare (cfr. pag. 7), nei prossimi 3 anni, stimata in € 952 annuali;
- Al fine di avanzare una proposta migliorativa ai creditori e favorire una più veloce chiusura della procedura di sovraindebitamento funzionale ad una maggiore serenità del nucleo familiare del ricorrente, il nipote dello stesso, Sig. Basilici Menini Lodovico, si è reso disponibile a donare al Sig. Enrico Cappanera la somma di € 30.000 (trentamila,00) subordinatamente all'omologa della presente proposta di concordato minore (**doc. 19**);
- In ragione di quanto sopra il presente piano pone a servizio della proposta avanzata ai creditori:
 - a) l'importo oggetto di donazione da parte del Sig. Basilici Menini Lodovico;
 - b) l'importo derivante dalla vendita, mediante procedura competitiva, dell'immobile del ricorrente
 - c) l'importo dei canoni di locazione percepiti dal ricorrente dal momento del deposito della richiesta di accesso alla



procedura di Concordato minore sino alla vendita del bene immobile da parte del liquidatore nominato dal Tribunale;

- che dal punto di vista oggettivo il Sig. Cappanera versa in uno stato di sovraindebitamento non essendo il suo patrimonio sufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte;
- che non sussistono nel caso di specie le condotte impeditive all'accesso alla procedura di concordato minore;

Tutto, ciò premesso, il ricorrente intende formulare la presente proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. Decreto legislativo 12/01/2019, n. 14 al fine di garantire, da un lato, la *par conditio creditorum* e, dall'altro, una stabilità economica al proprio nucleo familiare.

In caso di approvazione ed omologa della presente proposta, i creditori potranno evitare l'onere delle azioni esecutive.

A tal fine espone quanto segue secondo l'indice di cui sotto:

- I – Fase prodromica alla presentazione della presente proposta;
- II – Stato analitico delle attività e delle passività;
- III – L'esposizione debitoria ed il trattamento ai fini del piano di sovraindebitamento;



IV – Proposta di accordo;

VII – Piano;

VIII – Convenienza della proposta di sovraindebitamento rispetto ad una procedura liquidatoria.

I

Fase prodromica alla presentazione della presente proposta

Il Sig. Enrico Cappanera, per il tramite dei sottoscritti difensori, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento creatasi, ha inviato all'Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Ancona, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi.

L'O.C.C. ha provveduto a nominare quale Gestore della Crisi la Dott.ssa Serenella Spaccapaniccia con studio in Senigallia (AN) (**doc. 20**);

L'O.C.C. per il tramite del Gestore della crisi ha analizzato il piano e la proposta di accordo del debitore stilando la relazione previste per legge (**doc. n. 21**).

II

I'Attivo



L'attivo è composto:

- a) dall'importo donato dalla Sig. Basilici Menini Lodovico allo zio
pari ad € 30.000,00 (trentamila,00);
- b) dal valore netto di liquidazione dell'immobile di proprietà del
ricorrente sito in Ancona via Capodistria n. 4 e meglio
dettagliato come di seguito:

 Immobile di catasto fabbricati - n.1	 Causali di aggiornamento ed annotazioni
> Dati identificativi	
Comune di ANCONA (A271) (AN) Impianto meccanografico del 30/06/1987	
• Foglio 36 Particella 24 Subalterno 16	
Partita: 24526	
Particelle corrispondenti al catasto terreni	
Comune di ANCONA (A271) (AN)	
Foglio 36 Particella 24	
> Indirizzo	
VIA CAPODISTRIA n. 4 Scala E Interno 6 Piano Impianto meccanografico del 30/06/1987	
S1 - 1	

- c) dall'importo dei canoni di affitto dell'immobile di cui al punto
b) sino all'avvenuta cessione dello stesso;
- d) Si precisa che gli Istituti di Credito potranno essere
ulteriormente soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della
società fallita, in ragione delle insinuazioni al passivo ivi
espletate, ma naturalmente tali somme non sono relative alla
presente proposta.



III

L'esposizione debitoria ed il trattamento ai fini del piano di sovraindebitamento

Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio delle posizioni debitorie
del Sig. Cappanera:

Elenco dei creditori	Importo €
DOTT.SSA SERENELLA SPACCAPANICCIA (GESTORE DELLA CRISI) OLTRE IVA E CASSA (titolare del privilegio ex art. 2751 bis n. 2)	11.856,46
AVV.TI ANDREA MORODER E MARCO ALESSANDRINI (ADVISOR) OLTRE IVA CASSA (titolari del privilegio ex art. 2751 bis n. 2)	8.049,27
TOTALE PREDEDUZIONI	19.905,73
ORGANA SPV SRL (titolare del privilegio speciale sul bene immobile)	90.000,00
ORGANA SPV SRL (titolare del privilegio speciale sul bene immobile) – quota non capiente sul valore dell'immobile secondo i parametri OMI	6.544,43
TOTALE PRIVILEGIATI	96.544,43



<u>CHIROGRAFI</u>	
CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA - CALIT	26.648,00
ING BANK N.V	820.798,36
INTESA SANPAOLO SPA	268.836,36
LEPONTINE SRL	1.028.698,85
AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA	943.243,00
ARAGORN NPL 2018 SRL	516.295,00
ARIZONA SPV S.R.L.	27.001,00
FEDAIA SPV S.R.L.	454.127,00



INTESA SAN PAOLO S.P.A	286.000,00
RENO LEASE SRL	1.329.214,37
SIENA NPL 2018 SRL	1.286.622,00
UNICREDIT SPA	799.394,54
VETTE SPV SRL	1.516.528
PURPLE	1.352.818
UNIPOL REC spa	407.592
CANADA SPV SRL	222.236
TOTALE CHIROGRAFARI	11.286.053,28



Dal punto di vista metodologico la valutazione delle poste passive è stata effettuata sulla base dall'analisi della centrale rischi bancaria effettuata dal debitore e dai risultati delle circolarizzazioni effettuate dal Gestore della Crisi.

Relativamente alle passività in prededuzione, le stesse, sono state predeterminate in accordo con il debitore. In particolare, con specifico riferimento al compenso dell'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri con un'ulteriore riduzione per la quota relativa al passivo in ragione della limitata percentuale di soddisfazione dei creditori.

Con riferimento al compenso dello scrivente, si rappresenta che lo stesso, così come per il compenso dell'OCC, è stato ridotto in ragione della limitata percentuale di soddisfazione dei creditori, nel quale è ricompresa anche:

- a) la fase iniziale finalizzata all'individuazione dello strumento più idoneo alla soluzione della crisi;
- b) il ricorso per la nomina dell'OCC;
- c) l'attività di assistenza giudiziale, la consulenza e rappresentanza nella presente procedura di concordato minore.



IV

Il Piano di composizione della crisi

La presente proposta di concordato minore pone a servizio del ceto creditorio le seguenti attività:

- 1) importo di € 30.000,00 (trentamila,00) oggetto della donazione proveniente dal Sig. Basilici Menini Lodovico;
- b) il valore di aggiudicazione dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Ancona via Capodistria n. 4;
- c) l'importo di € 7.989,00 quale differenza tra il reddito medio prospettivo percepito dal Sig. Enrico Cappanera nel prossimo triennio e le spese necessarie al sostentamento della propria famiglia.
- d) il canone di locazione mensile di € 450,00 percepito dal debitore sino alla vendita del bene.

Al fine di garantire i creditori della sussistenza della disponibilità economica promessa, il Sig. Basilici Menini Lodovico ha provveduto ad emettere un assegno circolare di € 5.000 (cinquemila,00) intestato al Sig. Enrico Cappanera e custodito dal Gestore della Crisi (**doc. 21**) e si è impegnato a versare il residuo



di € 25.000 (venticinquemila,00) entro 90 giorni dall'eventuale omologa della presente proposta.

Giova in questa sede rappresentare che:

le risorse di cui sopra consentono di soddisfare, seppur in modo limitato, i creditori in misura superiore a quella che conseguirebbero dalla messa a disposizione del reddito disponibile nell'ambito dell'eventuale liquidazione controllata come emerge dal prospetto di seguito:

Creditore	Importo	Causa legittima di prelazione	% di soddisfazione minima nell'ipotesi di concordato minore	% di soddisfazione nell'ipotesi liquidatoria
DOTT.SSA SERENELLA SPACCAPANICCIA	11.856,46	art. 2751bis n. 2 c.c.	100%	14,8%
AVV.TI ANDREA MORODER e MARCO ALESSANDRINI	8.049,27	art. 2751bis n. 2 c.c.	100%	14,8%
ORGANA SPV SRL (titolare del privilegio speciale sul bene immobile)	90.000	art. 2751bis n. 2 c.c.	100%	100%
ORGANA SPV SRL (titolare del privilegio speciale sul bene immobile) – parte degradata per incapacienza valore immobile	6.544,43		0,34%	0%



CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA - CALIT	26.648		0,34%	0%
ING BANK N.V	820.798		0,34%	0%
INTESA SANPAOLO SPA	268.836		0,34%	0%
LEPONTINE SRL	1.028.698		0,34%	0%
AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA	943.243		0,34%	0%
ARAGORN NPL 2018 SRL	516.295		0,34%	0%
ARIZONA SPV S.R.L.	27.001		0,34%	0%
FEDAIA SPV S.R.L.	454.127		0,34%	0%
INTESA SAN PAOLO S.P.A	286.000		0,34%	0%



PURPLE SPV SRL	1.352.818		0,34%	0%
SIENA NPL 2018 SRL	1.286.622		0,34%	0%
UNICREDIT SPA	799.394		0,34%	0%
VETTE SPV SRL	1.516.528		0,34%	0%
RENO LEASE srl	1.329.214		0,34%	0%
UNIPOL REC spa	407.592		0,34%	0%
CANADA SPV srl	222.236		0,34%	0%

V

La proposta di concordato minore



Nel presente paragrafo viene illustrata la Proposta che l'istante rivolge ai creditori, mentre in quello successivo il Piano che sostiene la proposta stessa e che la rende fattibile.

I creditori della società sono stati suddivisi due categorie, di cui due classi senza voto (**Classe 1 e 2**) ed una classe votante (**Classe 3**):

- **CLASSE 1) CREDITORI IN PREDEDUZIONE**

Nella presente classe vengono inseriti i creditori in prededuzione.

Termini di pagamento

Il pagamento è promesso in misura integrale nel termine di tre anni dalla data del decreto di omologazione e comunque al momento della cessione del bene immobile.

Diritto di voto e precisazioni

I creditori appartenenti alla presente classe **non hanno il diritto di voto**. La presente classe non rientra fra quelle la cui approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

- **CLASSE 2) CREDITORI PRIVILEGIATI**

Nella presente classe viene inserito il creditore Organa spv srl (titolare del privilegio speciale sul bene immobile) per l'importo



di € 90.000 (novantamila,00) ovvero la parte del credito capiente rispetto al valore dell'immobile valutato sulla base dei valori OMI;

Termini di pagamento

Il pagamento è promesso in misura integrale nel termine di tre anni dalla data del decreto di omologazione e comunque al momento della cessione del bene immobile

Diritto di voto e precisazioni

I creditori appartenenti alla presente classe **non hanno il diritto di voto**. La presente classe non rientra fra quelle la cui approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

- CLASSE 2) CREDITORI CHIROGRAFARI E PRIVILEGIATO SPECIALE DEGRADATO

Nella presente classe vengono inseriti tutti creditori chirografari ed il creditore Organa spv srl per la quota di € 6.544,43, ovvero per l'importo del credito che risulta eccedente il valore dell'immobile sul quale insiste la causa legittima di prelazione, tali creditori che verranno soddisfatti nella misura minima dello 0,34 % del loro credito oltre all'eventuale integrazione derivante dalla maggiore valorizzazione del bene immobile rispetto ai valori



stimati e dall' incasso dei canoni di locazione del medesimo immobile sino alla vendita. Il pagamento avverrà entro 120 giorni dall'emissione dell'eventuale decreto di omologa del concordato minore relativamente alla percentuale minima garantita e successivamente alla predisposizione del piano di riparto successivo alla vendita del cespite immobiliare e del versamento della quota libera del proprio stipendio da parte del Sig. Enrico Cappanera per la restante parte.

Diritto di voto e precisazioni

I creditori appartenenti alla presente classe **hanno diritto di voto**. Questa classe è rilevante per l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

VI

Convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla procedura liquidatoria

La presente proposta risulta più conveniente per i creditori rispetto ad eventuali aggressioni patrimoniali per i seguenti motivi:

- a) I creditori evitano di anticipare i costi necessari alle esecuzioni individuali;



b) I creditori beneficiano della donazione elargita dal Sig. Basilici Menini Lodovico, il quale nel caso di omologa dalla presente proposta di concordato minore provvederà a versare € 30.000 a favore degli stessi.

Oltre ai vantaggi economici sopraelencati, la composizione della crisi del Sig. Cappanera comporterebbe l'ulteriore effetto positivo di reimmettere nel mondo del lavoro un professionista liberato dal peso, insormontabile, dei debiti relativi ad una precedente attività imprenditoriale, inizialmente di successo, ma poi, terminata negativamente soprattutto a causa di eventi esterni.

Inoltre, si favorirebbe la serenità di una famiglia numerosa, altrimenti pesantemente pregiudicata dall'impossibilità del ricorrente di aprire un semplice conto corrente (potendo lo stesso essere oggetto delle azioni esecutive avanzate dai molteplici creditori).

Seguendo le finalità che il legislatore si è proposto con l'emanazione della normativa di riferimento, si ridarebbe la possibilità ad un cittadino di uscire da una brutta situazione, verificatasi nonostante lo stesso non abbia commesso alcun illecito o tenuto una condotta dissipativa ma esclusivamente per il connaturale rischio d'impresa, e



tornare ad essere un elemento positivo nel mercato e non sfiduciato dall'impossibilità di risanare la propria posizione debitoria.

Tutto ciò premesso il Sig. Cappanera Enrico, come sopra rappresentato,

chiede

all'Ill.mo Tribunale di Ancona che con decreto dichiari aperta la procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. D.lgs. 12/01/2019, n. 14, con i contenuti in essa indicati, al fine di consentire di sottoporre ai creditori la proposta di concordato minore indicata al paragrafo V del presente ricorso.

Con riserva d'integrare e modificare la proposta di concordato minore entro i termini di legge o richiederne la conversione liquidazione controllata ex. art. 268 e ss. D.lgs. 12/01/2019, n. 14.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex art. 13 DPR 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento contributo unificato pari ad € 98,00.

Si allega la seguente documentazione:

- 1-3) bilanci 2006-2007-2008;
- 4) Bilancio ER 2009 (fascicolo);
- 5) 2010 ER e Consolidato 2010 (fascicolo);



- 5a) verbale assemblea bilancio 2009;
- 6) 2011 ER SPA-HOLDING-CONSOLIDATO fascicolo;
- 7) Energy Resources SpA Bilancio cee 31 12 2012;
- 8) Verbale assemblea bilancio 2010;
- 9) verbale assemblea aumento di capitale;
- 10) Decreto del 23.01.2017 di mancata omologa del concordato preventivo;
- 11) Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2011;
- 12) Sentenza fallimento ER;
- 13a) Dichiarazione dei redditi dal 2017 al 2022;
- 13b) Dichiarazioni redditi Sig.ra Emidi Roberta 2015-2022;
- 14) Stato di famiglia;
- 15) Centrale rischi Banca d'Italia;
- 16) Visura catastale immobile;
- 17) Contratto di affitto immobile;
- 18) interrogazione A.C.I. / P.R.A.;
- 19) Dichiarazione Sig. Basilici Menini Lodovico;
- 20) Nomina Gestore della Crisi da parte dell'O.C.C.;
- 21) Attestazione proposta;
- 22) Dichiarazione deposito Assegno Circolare euro 5.000;

* * *

Con osservanza.

Ancona, 6 marzo 2024

Avv. Andrea Moroder

Avv. Marco Alessandrini

